LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

QUARTA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Massimo Sensale - Presidente

dr. Andrea Luce - Consigliere

avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore - estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12600/2015, pubblicata il 5 ottobre 2015, iscritta a **R.G.N. 211/2016/CC**,

TRA

Parte_1

(C.F.: *P.IVA_1*), in persona del commissario straordinario *pro tempore*, con sede a Napoli in [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] (C.F.: *C.F._1* *[...]* ; PEC: *Email_1* e dall'avv. [redacted] (C.F.: *C.F._2* *[...]* PEC: *Email_2* , entrambi del foro di Napoli, giusta deliberazione del direttore generale [redacted] di autorizzazione a promuovere l'impugnazione e di conferimento d'incarico professionale, come da procura speciale *ad litem* a margine dell'atto di citazione d'appello;

APPELLANTE

E

Controparte_1 (C.F.: *CodiceFiscale_3*), [redacted] ove risiede in [redacted] *Parte_2* (C.F.: *CodiceFiscale_4*), [redacted] in [redacted] e *Parte_3* *[...]* , (C.F.: *CodiceFiscale_5*), [redacted] in [redacted] tutti in proprio e nella loro qualità di eredi di *Persona_1* [redacted] rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] (C.F.: *CodiceFiscale_6* ; PEC: *Email_3* , del foro di Napoli, come da procura speciale *ad litem* in calce all'atto di citazione di primo grado;

APPELLATI

E

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

Controparte_2 (P.I.: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Napoli in [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] [redacted] (C.F.: *CodiceFiscale_7* PEC: *Email_4* , del foro di Napoli, giusta determinazione dirigenziale [redacted] d'autorizzazione a resistere in giudizio e di conferimento d'incarico professionale, come da procura speciale *ad litem* in calce alla comparsa di risposta d'appello;

APPELLATA

E

Controparte_3 (P.I.: *P.IVA_3* , in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore *pro tempore*, con sede a Genova in [redacted]

APPELLATA CONTUMACE

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA.

1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il giorno 11 ottobre 2010, *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* in proprio e nella loro qualità di eredi legittimi di *[...]* *Per_1* per esserne rispettivamente la moglie ed i figli, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l' *Controparte_4* e l' *[...]* *Controparte_5* al fine di ivi sentire accertare che il loro dante causa era rimasto vittima di "*malpractice medica o sanitaria*", che ne aveva causato il decesso, con il consequenziale accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: "*1) accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti per i motivi di cui in premessa; 2) e per l'effetto, condannarli in persona dei legali rapp.ti p.t., al risarcimento dei danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavorativa, spese mediche e funerarie sostenute, perdita di chances, danno da perdita reddituale, danno da mancato regalo annuale, etc.) che non patrimoniali (danno tanatologico diretto e comprendente danno da perdita della vita, danno biologico, temporaneo permanente, danno morale, alla salute, relazionale, esistenziale, danno per la perdita di chances terapeutiche, trasmissibile iure hereditatis; danno tanatologico riflesso ai congiunti, etc.), nonché un danno in proprio, anche biologico psichico alla congiunta moglie del de cuius ed attrice nel presente giudizio, quantificato come da perizia medico legale versata in atti, il tutto quantificato in € 4.000.000,00, così come indicati, imputati e specificati in premessa, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt. 2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto di tutti gli elementi della fattispecie, oltre alla rivalutazione*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

monetaria ed agli interessi legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno in anno, nonché delle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario."

A sostegno della loro pretesa risarcitoria, gli attori allegavano che il loro dante causa, già sottoposto il 29 luglio 2008 all'intervento chirurgico di colecistectomia presso la divisione di chirurgia riabilitativa gastrointestinale di elezione ed emergenza della convenuta *[...] Controparte_2*, a causa di complicanze di tipo postoperatorio aveva dovuto sottoporsi a successivi ricoveri sia presso la suddetta struttura sanitaria universitaria sia presso l'altra convenuta *Parte_1* ove [redacted]

1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il giorno 11 febbraio 2011, si costituiva in giudizio l' *Controparte_4* eccependo: a) la nullità del libello introduttivo per la pretesa genericità della domanda e per la pretesa violazione delle disposizioni normative di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.; b) l'improcedibilità dell'azione per la pretesa violazione del DLT 28/2010; c) il proprio difetto di legittimazione passiva; contestando, nel merito, l'*an* ed il *quantum debeatur* della pretesa risarcitoria; chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la società *Controparte_3* sua garante - in forza della polizza assicurativa n. [redacted] intercorsa *inter partes* - per la responsabilità civile per i danni derivanti a terzi nell'esercizio dell'attività sanitaria, per essere manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale effetto e pregiudizio rinveniente dall'esito della causa, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, d'improcedibilità della domanda attrice e per il difetto di legittimazione passiva di essa azienda ospedaliera convenuta; nel merito, per il rigetto della domanda risarcitoria, così come proposta nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda di garanzia e, per l'effetto, per la condanna della società terza chiamata a rivalere *in toto* essa chiamante in ordine a tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente stata condannata a pagare agli attori a titolo di sorta capitale e di spese, con contestuale istanza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

1.3. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il giorno 11 febbraio 2011, si costituiva in giudizio l *Controparte_5* contestando l'*an* ed il *quantum debeatur* della pretesa risarcitoria, chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la società *Controparte_3* sua garante - in forza della polizza assicurativa n. [redacted] intercorsa *inter partes* - per la responsabilità civile per i danni derivanti a terzi nell'esercizio dell'attività sanitaria, per essere

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale effetto e pregiudizio rinveniente dall'esito della causa, concludendo, in via preliminare, per il rigetto della domanda attrice proposta nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, in via subordinata, per l'accoglimento della domanda di garanzia e, per l'effetto, per la condanna della società terza chiamata a rivalere *in toto* essa chiamante in ordine a tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente stata condannata a pagare agli attori a titolo di sorta capitale e di spese, con contestuale istanza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

1.4. - Con il decreto pubblicato il 15 febbraio 2011, il giudice adito autorizzava la chiamata in causa della società *Controparte_3* la quale, a seguito della notificazione dell'atto di chiamata notificatole il 4 aprile 2011 dall' *[...]* *Controparte_5* si costituiva in giudizio mediante la comparsa di risposta depositata il 7 luglio 2011, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate.

1.5. - Posta in liquidazione coatta amministrativa la società *Controparte_3* *[...]* l' *Parte_1* di Napoli depositava il 12 dicembre 2011 il ricorso per la riassunzione del procedimento, cui seguiva il decreto di comparizione delle parti reso il 16 dicembre 2011, il tutto ritualmente notificato alle parti in causa il 17 ed il 19 gennaio 2012.

1.6. - La società *Parte_4* *[...]* amministrativa non si costituiva in giudizio, mentre tutte le altre parti in causa proseguivano nelle loro attività difensive.

1.7. - Disattese le richieste di ammissione delle prove orali (interrogatorio formale e prova testimoniale) formulate dalle parti in causa, acquisita la relazione peritale, medico - legale depositata il 12 dicembre 2013 dal collegio dei due c.t.u. nominati, precisate le conclusioni, disposta l'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* c.p.c., depositate le note conclusionali, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 12600/2015, pubblicata il 5 ottobre 2015, con la quale il Tribunale di Napoli, ritenuta l'esclusiva responsabilità dell' *[...]* *Controparte_6* di Napoli nella determinazione causale del decesso del dante causa delle parti attrici, accoglieva per quanto di ragione la domanda formulata da queste ultime, concludendo testualmente, come segue: "*DICHIARA la CONTUMACIA della chiamata in causa in riassunzione società* *Controparte_7* *[...]* *; in ACCOGLIMENTO delle DOMANDE GIUDIZIALI, CONDANNA la convenuta* *Parte_1* *[...]* *in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore di ciascuno degli attori sigg.* *Controparte_1* ,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

Parte_3 *e* *Parte_2*, *in proprio, della somma di € 279.817,73 (euro duecentosettantanovemilaottocentodiciassette/73), a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione; CONDANNA, altresì, la convenuta* *[...]* *Parte_1* *in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg.* *Controparte_1*, *Parte_3* *e* *Parte_2*, *in proprio e quali eredi di del sig.* *Persona_1*, *in solido tra loro, della somma di € 110.807,80 (euro centodiecimilaottocentosette/80), a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione; CONDANNA, altresì, la convenuta* *[...]* *Parte_1* *in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, al PAGAMENTO, in favore degli attori sigg.* *Controparte_1*, *Parte_3* *e* *Parte_2*, *in proprio e quali eredi di del sig.* *Persona_1*, *in solido tra loro, delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano complessivamente, in € 26.000,00 (euro ventiseimila/00), di cui € 1.000,00 (euro mille/00) per spese vive ed € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge; DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore dell'avv.* [redacted] *difensore degli attori sigg.* *Controparte_1*, *Parte_3* *e* *Parte_2*, *in proprio e quali eredi di del sig.* *Persona_1*, *e dichiaratosi anticipatario delle medesime; PONE definitivamente a CARICO della convenuta* *[...]* *Parte_1* *in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore come indicato in epigrafe, il PAGAMENTO delle SPESE relative alla* *Parte_5*, *già liquidata in atti per l'importo complessivo di € 2.194,03 (euro duemilacentonovantaquattro/03), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, in favore di ciascuno degli ausiliari dott.* *Persona_2* *e dott. Prof.* *Per_3* *[...]* *; RIGETTA le DOMANDE GIUDIZIALI proposte nei confronti della convenuta* *[...]* *Controparte_2* *; DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra gli attori sigg.* *Controparte_1*, *Parte_3* *e* *Parte_2*, *in proprio e quali eredi di del sig.* *Persona_1*, *e la convenuta* *[...]* *Controparte_2* *le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO; DICHIARA L'IMPROCEDIBILITA' della DOMANDA di GARANZIA IMPROPRIA proposta dalla convenuta* *Parte_1* *nei confronti*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

della chiamata in causa in riassunzione società [...] Controparte_7 ; DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra la convenuta Parte_1 [...] e la chiamata in causa in riassunzione società [...] Controparte_7 , le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO; DICHIARA L'IMPROCEDIBILITA' della DOMANDA di GARANZIA IMPROPRIA proposta dalla convenuta Controparte_2 [... nei confronti della chiamata in causa in riassunzione società [...] Controparte_7 ; DICHIARA INTERAMENTE COMPENSATE, tra la convenuta Controparte_2 [...] e la chiamata in causa in riassunzione società [...] Controparte_7 , le SPESE del PRESENTE GIUDIZIO."

2. - IL GIUDIZIO D'APPELLO.

2.1. - Avverso tale sentenza, mediante l'atto di citazione notificato il 13 ed il 14 gennaio 2016, l' Parte_1 di Napoli proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone - sulla base di sei motivi di gravame - la riforma, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: "*1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; 2. Trasmettere gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli affinchè siano accertati fatti costituenti il reato di frode processuale (o di ulteriori fattispecie astratte previste dalla legge come reato) a carico dei sigg.ri Controparte_1 , Parte_3 e Parte_2 , che hanno omesso di produrre in giudizio l'esame autoptico eseguito sulla salma del sig. Persona_1 3. Accogliere l'appello in quanto ammissibile e fondato in fatto ed in diritto e conseguentemente riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, respinta ogni avversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione, difesa, rigettare le domande tutte proposte da Controparte_1 , Parte_3 e Parte_2 , nelle qualità indicate in atti, siccome inammissibili, improponibili ed infondate sia in fatto che in diritto; 4. In via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli appellati CP_1 [...] , Parte_3 e Parte_2 , riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice ha erroneamente escluso la sussistenza di qualsivoglia responsabilità della convenuta [...] Controparte_2 nella produzione causale dell'evento lesivo che ebbe a determinare il decesso del sig. Persona_1 e pertanto accertare e dichiarare che l'evento dannoso è imputabile esclusivamente alla condotta dei sanitari dell' [...] Controparte_2 , con esclusiva condanna di quest'ultima in concorso di colpa tra gli*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

originari convenuti in giudizio innanzi al tribunale di Napoli e pertanto accertare e dichiarare che l'operato dei sanitari dell' Controparte_2 *ha concorso con l'operato dei sanitari dell'* Parte_1 *a determinare l'evento lesivo, con conseguente condanna in solido di entrambe le* Controparte_8 *convenute; 5. Sempre in via gradata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli appellati* Controparte_1 *,* Parte_3 *e* Parte_2 *, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha erroneamente condannato l'odierna appellante a risarcire agli istanti il danno da lesione del rapporto parentale, non avendo gli attori agito, nel primo grado di giudizio, per la tutela di un diritto proprio (iure proprio), ma solamente per la tutela di un diritto ereditato dal patrimonio del defunto congiunto* Persona_1 *(iure hereditatis); in via ancor più gradata si chiede alla corte napoletana di rideterminare le poste risarcitorie secondo principi di equità; 6. Sempre in via subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli appellati* Controparte_1 *,* Parte_3 *e* Parte_2 *, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha erroneamente liquidato il danno tanatologico - ossia il danno biologico terminale subito dal de cuius - in euro 5.500,00 al giorno per 18 giorni di "sofferenza terminale", con espressa richiesta alla Corte di merito di rideterminare le poste risarcitorie secondo le Tabelle di Milano - notoriamente usate dalla giurisprudenza di merito - e riducendo i giorni di "sofferenza terminale da 18 a 5"; in via ancor più gradata si chiede alla Corte napoletana di rideterminare le poste risarcitorie secondo principi di equità; 7. Con condanna delle parti appellate alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio; 8. Emettere ogni altre statuizione del caso.*"

2.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 21 marzo 2016, l' *[...]* Controparte_2 si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 342 c.p.c., e, comunque, nel merito, l'infondatezza dello stesso, concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per l'insussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, oltre che, in via preliminare, per la declaratoria d'inammissibilità, d'improponibilità, d'improcedibilità dell'appello, nel merito, per il rigetto dell'impugnazione, con contestuale istanza di condanna dell'azienda ospedaliera appellante al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase.

2.3. - Con la comparsa di risposta depositata telematicamente il 23 marzo 2016, si costituivano in giudizio Controparte_1 Parte_3 e Parte_2 in proprio e nella loro qualità di eredi legittimi di Persona_1 chiedendo il rigetto dell'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per l'insussistenza dei presupposti del *fumus boni*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

iuris e del *periculum in mora*, eccependo la nullità dell'atto di gravame per la pretesa violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c., concludendo, nel merito, in via principale, per il rigetto dell'appello per l'infondatezza dei motivi, in via subordinata, nell'ipotesi d'accoglimento parziale dell'impugnazione e di contestuale declaratoria di corresponsabilità di entrambe le aziende ospedaliere convenute nella produzione causale del decesso del dante causa delle parti attrici - appellate, per la solidale condanna delle prime, secondo il grado di responsabilità loro imputabile, al pagamento del *quantum* dovuto agli istanti - appellati, con contestuale domanda di condanna di entrambe le aziende ospedaliere convenute alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario.

2.4. - Con l'ordinanza collegiale pubblicata il 29 giugno 2016 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per il difetto dei requisiti del "*fumus boni iuris*" e del "*periculum in mora*".

2.5. - Mediante l'ordinanza collegiale pubblicata il 16 novembre 2021, ritenuto che l' *Pt_1* ospedaliera appellante non avesse instaurato il contraddittorio nei confronti della società *[...]* *Controparte_9*, terza chiamata in causa da entrambe le aziende ospedaliere convenute nel procedimento di primo grado, ne veniva disposta, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio, da effettuarsi a cura della parte più diligente per l'udienza collegiale del 5 aprile 2022, cui venivano rimesse le parti e la causa, con onere della notificazione entro il 31 dicembre 2021.

2.6. - La società *Parte_4* amministrativa non si costituiva neppure nella presente fase di gravame, nonostante fosse stata ritualmente citata a comparire mediante l'atto d'integrazione del contraddittorio notificatole il 15 dicembre 2021 su richiesta dell'azienda ospedaliera appellante.

2.7. - Acquisito il fascicolo di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 2 marzo 2022 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 5 aprile 2022, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 aprile 2022 era riservata a sentenza, con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3. - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.

In primis, va dichiarata la contumacia della società *Controparte_9* *[...]*, in persona del commissario liquidatore *pro tempore*, per non essersi costituita neppure nella presente fase di gravame, nonostante fosse stata ritualmente evocata in giudizio.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

4. - QUESTIONI PREGIUDIZIALI.

4.1. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.

Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata *Controparte_4* ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348 bis c.p.c., così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.

Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.

Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale parte appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.

4.2. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' APPELLO EX ART. 342 C.P.C.

Sempre pregiudizialmente, il gravame va scrutinato ancora sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa dell'appellata *Controparte_4* *[...]* ne eccepiva l'inammissibilità per il mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che: "*L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*"

La nuova disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.

Nella nuova disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.

La Corte di legittimità ha recentemente chiarito, però, che: "*Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata." (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).

Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348 bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.

4.3. - ESAME ECCEZIONE DI NULLITA'.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione generica e non specifica di nullità dell'atto di citazione d'appello sollevata dagli appellati *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* in proprio e nella loro qualità di eredi legittimi di *Persona_1* per la pretesa carenza dei requisiti di cui agli artt. 163 e 342 c.p.c., sanzionata dall'art. 164 c.p.c., in considerazione dell'infondatezza della stessa, essendo l'atto introduttivo della presente fase di gravame caratterizzato dalla presenza dei requisiti essenziali relativi alla *vocatio in ius* ed alla *editio actionis*, che ne determinano la validità e l'efficacia.

5. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME

5.1. - Con il primo motivo d'impugnazione l'azienda ospedaliera appellante chiedeva alla Corte di valutare, in via istruttoria, come nuovo documento ex art. 345 c.p.c., vigente *ratione temporis*, la consulenza tecnica medico - legale, autoptica, eseguita il 6 novembre 2008 dal dr. *[...]* *Per_4* e dal dr. prof. *Persona_5* sulla salma di *Persona_1* a seguito d'incarico loro conferito dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento [redacted] R.G.N.R., iscritto il giorno 1 novembre 2008, definito mediante il provvedimento d'archiviazione reso dal G.I.P. competente il 24 giugno 2009 nel procedimento [redacted] R.G.G.I.P., di cui l'azienda appellante avrebbe avuto contezza successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, a seguito di un articolo pubblicato su di un giornale, non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

essendole stato notificato l'avviso d'inizio delle operazioni peritali relativo all'esame autoptico, che aveva portato il collegio peritale a concludere nella propria richiamata relazione depositata il 2 marzo 2009 testualmente come segue: "*a) Il decesso di* *Persona_1* *è da ascriversi ad aritmia cardiaca letale verosimilmente correlata con la severa cardiopatia ischemica cronica documentata istologicamente in soggetto con emoculture positive a stafilococco epidermidis e candida albicans in soggetto operato circa 80 giorni prima di colecistectomia. b) Esso è avvenuto in data* [redacted] *così come si evince in atti. c) Non si rilevano profili di colpa medica generica né tantomeno specifica a carico di alcuno dei sanitari che hanno avuto in cura il paziente in tutto l'iter clinico.*"

L'azienda appellante lamentava, altresì, l'omessa acquisizione da parte del primo giudice della copia conforme del fascicolo relativo al richiamato procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, la cui istanza d'acquisizione formulava all'interno di tale primo motivo di doglianza, pur avendolo parzialmente prodotto ed allegato al proprio fascicolo di parte in copia conforme all'originale.

5.2. - Con il secondo motivo di gravame l'azienda ospedaliera appellante censurava la sentenza impugnata, ritenendo che il Tribunale avesse violato il principio dell'onere della prova di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c., oltre che di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., nonché quello di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., incorrendo nel vizio di illogica, erronea, insufficiente ed apodittica motivazione, attesa l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il decesso di *Persona_1* perché il giudice di prime cure avrebbe maturato il suo convincimento, aderendo acriticamente alle errate conclusioni di cui alla relazione peritale dei due suoi ausiliari dal medesimo nominati nel corso del primo grado del giudizio, i quali avevano colpevolmente omesso di acquisire e di considerare gli esiti della citata consulenza tecnica medico - legale, autoptica, eseguita il 6 novembre 2008 dal dr. *Persona_4* e dal dr. prof. *Persona_5* sulla salma della vittima, peraltro dolosamente non richiamata dalla difesa delle parti attrici, la cui condotta integrerebbe il reato di frode processuale, per il cui accertamento la difesa della parte appellante formalizzava la richiesta di trasmissione del carteggio processuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

5.3. - Con il terzo ed il quarto motivo di doglianza l'azienda ospedaliera appellante lamentava la violazione e la falsa applicazione da parte del Tribunale dell'art. 2697 c.c., nonché la violazione dei principi di disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c. e di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., in relazione al preteso violato principio della preponderanza dell'evidenza ovvero del più probabile che non, a proposito dell'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'avere ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte dei sanitari dell'azienda ospedaliera appellante ed il decesso del dante causa delle parti attrici - appellate, per avere acriticamente aderito

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

alle errate e superficiali conclusioni contenute nella relazione peritale dei due ausiliari dal medesimo nominati, che si sarebbero limitati ad esaminare soltanto gli ultimi diciotto giorni relativi all'ultimo ricovero ospedaliero, senza aver considerato tutti gli altri documenti clinici in atti, oltre che l'esame autoptico espletato all'interno del richiamato procedimento penale, la cui relazione peritale escludeva qualsivoglia responsabilità in capo ai sanitari dell'azienda ospedaliera appellante nella produzione causale del decesso di *Persona_1* che deve indurre correttamente a ritenere che la morte di quest'ultimo "*è meno probabile che sia attribuibile alla condotta dei sanitari per la presenza di altri fattori che la riconducono ad altre cause.*"

5.4. - Con il quinto motivo d'appello l' *Controparte_5* *[...]* si doleva delle pretese violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., secondo le quali il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere dichiarato il risarcimento del danno causato dalla lesione del rapporto parentale subito dagli attori in proprio, senza considerare che i medesimi avrebbero agito soltanto quali eredi di *Persona_1* per la tutela di un diritto ereditato dal patrimonio del defunto congiunto (danno tanatologico) e non per la tutela del danno subito dai medesimi *iure proprio*, in violazione del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., e del criterio di liquidazione equitativo, di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., non avendo le parti istanti neppure allegato le conseguenze pregiudizievoli derivate a causa della pretesa lesione del rapporto parentale.

5.5. - Con il sesto motivo di gravame l'azienda ospedaliera appellante censurava la liquidazione, ritenuta incongrua per eccesso, in violazione del criterio equitativo di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre che dell'art. 3 Cost., del danno biologico e morale, di tipo terminale, patito dal defunto, trasmissibile *iure hereditatis* agli attori, quantificato - senza alcuna adeguata motivazione sul punto - nella misura di € 5.500,00 per ciascuno dei diciotto giorni d'invalidità temporanea totale e di sofferenza provata sino al decesso, da riliquidare in via equitativa ed in subordine anche sulla scorta delle Tabelle di Milano, riducendo da diciotto a cinque giorni quelli da porre a base della liquidazione.

5.6. - I sei motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attesane la loro intrinseca connessione.

Le doglianze di cui ai primi cinque motivi sono infondate, contrariamente a quelle parzialmente fondate del sesto motivo, per cui l'appello va accolto per quanto di ragione, alla luce delle argomentazioni di seguito evidenziate.

5.7. - A proposito del primo e del secondo motivo di gravame, contrariamente all'assunto difensivo dell'azienda ospedaliera appellante, gli attori - odierni appellati non ponevano in essere condotte integranti il reato di frode processuale, così come allegato nel secondo motivo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

d'impugnazione, per non avere prodotto nel corso del primo grado del giudizio la perizia medico - legale, autoptica, eseguita il 6 novembre 2008 dal dr. *Persona_4* e dal dr. prof. *Persona_5* *[...]* sulla salma di *Persona_1* a seguito dell'incarico a questi ultimi conferito dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento [redacted] R.G.N.R., atteso che l'onere di allegazione e di prova, posto a carico delle parti processuali, è alla base del principio dispositivo, secondo il quale sono le parti del processo civile che propongono le prove, integrando, sul piano processuale, la disciplina sostanziale dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., basando - su di un rapporto di regola/eccezione - la ripartizione dei poteri d'iniziativa probatoria fra le parti, il pubblico ministero ed il giudice.

Del resto, avendo l'azienda ospedaliera appellante allegato pure l'omessa notificazione alle parti indagate dell'avviso d'inizio delle operazioni peritali relativo all'esame autoptico *de quo* ed essendoci opposizione delle parti attrici - appellate in ordine all'acquisizione di tale elaborato peritale, quest'ultimo non può essere utilmente acquisito nella presente fase di gravame, coerentemente all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale la Corte non intende discostarsi, secondo il quale: "*Il giudice civile, salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta, non può avvalersi del materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale, a meno che il dibattimento non sia mancato per scelta di un rito alternativo da parte dell'imputato.*" (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 9 ottobre 2014, n. 21299)

Ad ogni buon conto, sul punto appare opportuno evidenziare, altresì, che: a) il richiamato procedimento penale veniva definito mediante il provvedimento d'archiviazione reso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 24 giugno 2009; b) a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il giudice civile ha la possibilità di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale, operando l'efficacia vincolante del giudicato penale, ex art. 654 c.p.p., nel giudizio civile in dipendenza delle sole sentenze penali irrevocabili di condanna o di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento.

Pertanto, sulla scorta di quanto innanzi, la Corte respinge l'istanza istruttoria, formulata nel primo motivo d'appello, tendente all'acquisizione dell'innanzi richiamato fascicolo del procedimento penale e della relazione peritale disposta dal P.M.

5.8. - Contrariamente all'assunto difensivo dell'azienda ospedaliera appellante, l'impugnata sentenza non è affatto caratterizzata dai vizi denunziati nei motivi tre e quattro dell'atto di citazione d'appello, con i quali la parte impugnante reiterava, altresì, le doglianze circa la mancata acquisizione, a cura del Tribunale, della perizia medico - legale, autoptica, espletata nel richiamato procedimento penale, oltre che in ordine all'omesso accoglimento delle conclusioni medico - legali ivi rassegnate,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

escludenti i profili di colpa medica generica e specifica a carico dei sanitari che avevano avuto in cura il paziente durante tutto l'*iter* clinico, non avendo per nulla errato il primo giudice nel ritenere, in forza del principio della preponderanza dell'evidenza ovvero del più probabile che non, la sussistenza del nesso causale tra le azioni o le omissioni del personale sanitario della convenuta *[...] Controparte_5* ed il decesso di *Persona_1* avendo il primo giudice correttamente recepito le conclusioni contenute nella perizia tecnica dei suoi due ausiliari, dr. prof. *Persona_3* e dr. *Persona_2*, depositata in cancelleria il 12 dicembre 2013, che la Corte condivide *in toto* e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione e perché fondate su rigorose valutazioni tecnico - scientifiche, secondo le quali: "*La causa della morte del Sig. Per_1 può essere individuata, sulla scorta della documentazione esaminata, in termini di maggiore probabilità, in una evoluzione terminale di una endocardite batterica acuta da sepsi da Stafilococco hominis. Tale processo patologico, su base infettiva, può ben essere inquadrato, per sue caratteristiche nosografiche e per le modalità di evenienza, nell'ambito delle "infezioni nosocomiali". Nel corso dell'ultimo ricovero presso l'ospedale " CP_6 - ove venne, verosimilmente, a svilupparsi e manifestarsi tale patologia infettiva - pur avendo i sanitari sospettato la terribile complicanza (endocardite) non si procedette con adeguato approfondimento diagnostico strumentale (ecocardiografia trans-esofagea), che risulta sì prescritto, ma mai effettuato. La terapia antibiotica instaurata appare, inoltre, inadeguata: fu, infatti, iniziata solo alla conoscenza dell'esito della prima emocultura (22/10), senza procedere da subito - almeno dall'epoca di effettuazione di emocoltura (18/10), pur in presenza di persistente stato febbrile ed in costanza di terapia a base solo di Bactrim forte ed antimicotico - con immediata terapia antibiotica empirica, generalmente con un'associazione vancomicina-gentamicina; non è dato sapere se l'antibioticoterapia intrapresa andava, viceversa, modificata sulla scorta di successive emoculture (in cartella clinica non vi è nessuna ulteriore refertazione di emocolture e/o antibiogrammi successivi all'unica refertata in data 22 ottobre, benchè i sanitari avessero annotato sin dal 23 ottobre di espletare emoculture quotidiane); in caso di endocardite acuta stafilococcica la terapia antibiotica a base di teicoplanina è raccomandata per un periodo di almeno 3 settimane e non per soli 4 giorni come fu nel caso de quo. ... In sintesi, all'esito della globale disamina medico-legale del complesso caso giunto alla nostra osservazione, è possibile considerare che, ai fini dell'individuazione di profili di responsabilità tecniche nel determinismo del decesso del Sig. Per_1 rileva quanto di seguito riportato. a) Sussistono, con riferimento all'ultimo ricovero del 13 ottobre 2008 presso [redacted] " CP_6 di Napoli, a nostro parere e per le considerazioni sopra espresse, fondati motivi per accreditare una genesi "nosocomiale" della sepsi da Stafilococco hominis, con endocardite acuta, causa più probabile della morte del Sig. Per_1 Momento fondamentale per ottenere un controllo*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

delle Infezioni Ospedaliere (I.O.) è la prevenzione, costituita da regole ben strutturate e codificate, oltre che dal miglioramento dei sistemi di sorveglianza e controllo delle I.O., così come auspicato dal Piano Sanitario Nazionale 2001-2003, dall'adozione di utili ed accreditati strumenti profilattici, di facile attuazione. … Queste norme, generiche ma puntuali, devono costituire la comune prassi operativa per la corretta gestione dell'ambiente ospedaliero, nonché di ogni degente. L'accurato lavaggio delle mani da parte di medici e infermieri, l'implementazione negli ospedali di sistemi di sorveglianza microbiologica locale, nazionale e internazionale, la rapidità della diagnosi e l'avvio di una appropriata terapia antibiotica sono i più importanti presidi per ridurre in maniera significativa (almeno nel 30% dei casi) le I.O. In assenza di una chiara documentazione di indagini l'ente è considerato in genere responsabile, poiché spetta alla struttura sanitaria l'onere di dimostrare di aver agito con perizia, prudenza, diligenza e nel rispetto delle norme vigenti: di aver adottato le procedure necessarie ad impedire l'infezione. Nel caso di dimostrata attuazione di idonea profilassi, potrebbero sfumare i profili di responsabilità, potendosi trattare di una di quelle infezioni che non possono essere evitate. b) Sono emerse, inoltre, all'analisi degli eventi occorsi durante l'ultimo ricovero del 13 ottobre 2008 presso [redacted] *"* CP_6 *di Napoli e per i motivi ampiamente discussi in sede di considerazioni, in primis carenze organizzative e/o di coordinamento delle attività diagnostico-assistenziali, ma anche inadeguatezze terapeutiche, che hanno, ragionevolmente, contribuito a ridurre la probabilità di guarigione della patologia terminale (sepsi con endocardite batterica da Stafilococco hominis), che portò all'exitus il* Per_1 *in data* [redacted] *la guarigione, viceversa, nell'ipotesi di un ottimale approccio diagnostico e terapeutico, rappresenta l'esito "più probabile" ossia con evenienza > al 50% dei casi.*"

Del resto, le conclusioni rassegnate dal collegio dei due c.t.u. in ordine al secondo profilo di responsabilità, di cui al superiore richiamato punto sub b), non venivano affatto scalfite dalle osservazioni del c.t.p., dr. prof. Persona_6 , dell'azienda ospedaliera convenuta - appellante, essendosi quest'ultimo limitato, come testualmente indicato nella relazione peritale degli ausiliari del giudice di prime cure: "*… a far pervenire una sua missiva, datata 29/11/2013, ad accompagnamento di una nota interna della struttura, a firma del Direttore Dott.* Persona_7 *, datata 28/11/2013, che recita "… si inviano in allegato i protocolli di prevenzione da infezioni ospedaliere vigenti nel 2008…" con allegati 4 documenti recanti, rispettivamente, le seguenti intestazioni: 1) Criteri di Sanificazione Ospedaliera; 2) Programma di pulizia e sanificazione del blocco operatorio; 3) Indicazioni per il lavaggio delle mani; 4) Norme di comportamento per il controllo del rischio infettivo professionale.*", evidenziando con gli allegati in questione l'indispensabilità d'adozione, messa in atto e controllo di rigorose norme comportamentali di prevenzione del rischio infettivo nosocomiale, che non costituiscono la prova dell'effettiva adozione e controllo da parte dell'azienda

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

ospedaliera appellante delle norme vigenti e dei comportamenti virtuosi enunciati negli allegati *de quibus.*

In merito alle osservazioni critiche formulate nel terzo e nel quarto motivo d'impugnazione a proposito della relazione peritale del collegio dei due c.t.u., secondo le quali questi ultimi non si sarebbero soffermati sulla storia clinica del paziente, non avendo esaminato i documenti clinici in base all'evoluzione temporale, sottovalutando i singoli episodi del percorso clinico del dante causa degli attori - appellati, che se interpretati correttamente avrebbero dovuto indurli a ritenere che l'evento morte del *Per_1* non fosse stato causato dalla condotta colpevole dei sanitari dell'azienda ospedaliera appellante, le stesse non colgono nel segno e sono smentite da quanto riportato nell'elaborato peritale contestato, *in parte qua* non solo venivano elencate le esaminate sette cartelle cliniche inerenti i corrispondenti ricoveri ai quali si era sottoposto *Persona_1* presso le due aziende ospedaliere convenute, ma veniva, altresì, evidenziato che - nel corso dell'ultimo ricovero presso l' *Parte_1* di Napoli - la consulenza cardiologica del 23 ottobre 2008 già "*rilevava dati elettrocardiografici normali e prescriveva un ecocardiogramma nel sospetto di endocardite*", cui non seguiva "*né una adeguata condotta diagnostica strumentale (ecocardiogramma trans-esofageo) né una adeguata terapia antibiotica*, manifestandosi "*la positività emo-culturale alla Stafilococco hominis per la prima volta cinque giorni dopo il ricovero presso l' Controparte_10 da ritenersi verosimile segno d'infezione nosocomiale*", che, sulla base della corretta applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza ovvero del più probabile che non, causava il decesso di *Persona_1* determinato verosimilmente dalle innanzi richiamate azioni ovvero dalle innanzi citate colpevoli omissioni del personale dell'azienda ospedaliera appellante.

5.9. - Infondato risulta essere anche il quinto motivo d'appello, con il quale l' *[...] Controparte_5* lamentava la pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., secondo cui il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere dichiarato il risarcimento del danno causato dalla lesione del rapporto parentale subito dagli attori in proprio, avendo questi ultimi agito soltanto quali eredi di *Persona_1* per la tutela di un diritto ereditato dal patrimonio del defunto congiunto (danno tanatologico) e non per la tutela del danno subito dai medesimi *iure proprio*, in ulteriore violazione del principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., e del criterio di liquidazione equitativo, di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., non avendo le parti istanti neppure allegato le conseguenze pregiudizievoli derivate a causa della lesione del rapporto parentale.

Invero, contrariamente a tale motivo di doglianza, il Tribunale non errava nel riconoscere tale voce di danno, per essere stata espressamente allegata e richiesta nel corpo del libello introduttivo del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

giudizio di prime cure, quantificandola e liquidandola coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, al quale la Corte intende dare continuità, per il quale: "*In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.*" (Cass. civ., Sez. III Sent., 11 novembre 2019, n. 28989).

Pertanto, in assenza di una disciplina nazionale, al fine di consentire l'attuazione del disposto normativo di cui all'art. 1226 c.c., che regolamenta la valutazione equitativa del danno, opportunamente il primo giudice ricorreva alle tabelle del Tribunale di Milano, nella versione vigente alla data della decisione di primo grado, in favore delle quali si è del resto pronunciata la Corte di Cassazione (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9367; Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895; Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402).

Ebbene le tabelle milanesi, in base a quanto previsto nella versione aggiornata al 16 luglio 2014, vigente alla data della decisione gravata, per quanto riguarda il caso del coniuge sopravvissuto e del figlio/figlia della persona deceduta, prevedono i seguenti valori: "*A favore del coniuge sopravvissuto: da € 163.990,00 ad € 327.990,00. A favore del figlio/figlia per morte del genitore: da € 163.990,00 ad € 327.990,00.*"

Conseguentemente, nell'ambito della c.d. "*forbice*" innanzi riportata, risulta essere congrua la quantificazione del danno risarcibile, determinata, nella motivazione della sentenza impugnata, nella misura di € 250.000,00 per ogni singolo erede, così come effettuata dal Tribunale di Napoli, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, che vanno individuate - a titolo esemplificativo - nell'età delle vittime, nella qualità e nell'intensità del legame affettivo tra queste ultime ed i congiunti superstiti, nonché nella sussistenza di una situazione di convivenza.

Nella fattispecie in esame, invero, deve attribuirsi rilievo preminente alla non tarda età, al momento del sinistro, del deceduto *Persona_1* (che aveva soltanto 61 anni), nonché alla non tarda età ed alla giovane età dei soggetti aventi diritto al risarcimento (la moglie di 61 anni ed i figli rispettivamente di 33 e di 32 anni), nonché alla situazione esistente di convivenza tra questi, i danneggiati e la vittima (che si evince dalla residenza presso la medesima abitazione dei congiunti,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

come da certificazione anagrafica in atti), non essendo, d'altro canto, emersi nel corso di giudizio elementi di frattura dei descritti legami familiari.

Non v'è dubbio, allora, che tanto la moglie quanto i due figli ben potessero immaginare di condurre, rispettivamente con il rispettivo marito e padre, una buona parte della vita residua e godere della sua vicinanza e del suo affetto ancora per tanti anni, in tal modo avendo subito, a causa del suo decesso, una lesione particolarmente grave della sfera familiare ed affettiva.

Alla luce di queste considerazioni ed in applicazione dei principi sovraesposti, in ordine al *quantum* risarcitorio, ritiene la Corte equa e, comunque, coperta dal giudicato per omessa espressa impugnazione sul punto, la liquidazione effettuata dal giudice di prime cure, peraltro leggermente al di sopra del valore medio, pari ad € 245.990,00, tra il minimo e il massimo delle tabelle del Tribunale di Milano, vigenti alla data del deposito della sentenza gravata, liquidabile nella fattispecie in esame, avendo il primo giudice liquidato all'attualità, già considerata ogni personalizzazione, € 250.000,00 in favore di ogni singolo erede, maggiorata, poi, della rivalutazione monetaria e degli interessi, come per legge.

5.10. - Il sesto motivo d'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Nella fattispecie in esame, infatti, il decesso del dante causa degli attori - appellati sopraggiungeva il [redacted] ovvero otto giorni dopo la consulenza cardiologica del 23 ottobre 2008, che "*rilevava dati elettrocardiografici normali e prescriveva un ecocardiogramma nel sospetto di endocardite*", cui non seguiva "*né una adeguata condotta diagnostica strumentale (ecocardiogramma trans-esofageo) né una adeguata terapia antibiotica*, manifestandosi "*la positività emo-culturale alla Stafilococco hominis per la prima volta cinque giorni dopo il ricovero presso l'* *Controparte_10* *da ritenersi verosimile segno d'infezione nosocomiale*", che, sulla base della corretta applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza ovvero del più probabile che non, causava il c.d. *exitus* di *Persona_1* determinato verosimilmente dalle innanzi richiamate azioni ovvero dalle innanzi citate colpevoli omissioni del personale dell'azienda ospedaliera appellante.

Pertanto, rilevato l'avvenuto passaggio in cosa giudicata della sussistenza del presupposto dell'*an debeatur* di tale voce di danno per l'omessa espressa impugnazione sul punto, la Corte, dato atto che il giudice di prime cure certamente errava nel liquidare il danno biologico terminale patito dal *de cuius* nella misura complessiva di € 99.000,00, pari ad € 5.500,00 x 18, corrispondenti all'importo giornaliero liquidato (€ 5.500,00) per il numero globale dei giorni (18) di degenza presso l'azienda ospedaliera appellante, compresi tra il 13 ed il [redacted] riliquida, in assenza di una disciplina nazionale, al fine di consentire l'attuazione del disposto normativo di cui all'art. 1226 c.c.,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

che regolamenta la valutazione equitativa del danno, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, nella versione aggiornata al 16 luglio 2014, vigente alla data della decisione di primo grado, in favore delle quali si è del resto pronunciata la Corte di Cassazione (*ex multis*, Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9367; Cass. civ., Sez. III, 15 ottobre 2015, n. 20895; Cass. civ., Sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402), l'equivalente pecuniario del danno biologico terminale patito dal *de cuius*, trasmissibile in via ereditaria, nella misura limitata all'effettivo periodo di permanenza in vita del danneggiato, pari a giorni otto, coerentemente a quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: "*Il danno subìto dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus.*" (Cass. civ., Sez. III Ord., 6 luglio 2020, n. 13870).

Pertanto, nella specie, per tutte le ragioni di cui sopra, l'importo liquidabile per tale danno biologico terminale, patito dal *de cuius* e trasmissibile *iure hereditatis*, potrà essere quantificato solo in relazione all'inabilità temporanea assoluta ed al solo tempo di residua effettiva permanenza in vita (otto giorni), atteso il difetto di prova circa la componente morale del danno non patrimoniale in questione, essendo rimasta indimostrata la lucidità nella consapevolezza della morte imminente nell'arco degli ultimi otto giorni di vita del paziente, per cui, richiamate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate nell'anno 2014, secondo le quali i valori medi di liquidazione *pro die* per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea assoluta (100%) sono compresi nell'ambito della c.d. "*forbice*" da € 96,00 ad € 145,00, in considerazione dell'aumento personalizzabile fino al 50%, lo stesso viene determinato e liquidato dalla Corte in complessivi € 900,00, risultanti dal seguente calcolo aritmetico: € 112,50 x 8 = € 900,00.

Tale importo va ripartito fra i tre eredi legittimi, odierni appellati, in ragione di 1/3 per ognuno, ai sensi dell'art. 581 c.c., per cui a ciascuno di essi spetta a tale titolo la somma di € 300,00, oltre agli accessori, come di seguito liquidati.

6. - CONCLUSIONI.

Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che deve essere riformata la decisione gravata, adottata dal Tribunale di Napoli, limitatamente al capo 3) del suo dispositivo, con consequenziale condanna dell' *[...]*

[...]

[...]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

[...]

Parte_6 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore degli appellati *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* *[...]* nella loro qualità di eredi legittimi di *Persona_1* della complessiva somma di € 900,00, di cui € 300,00 per ognuno, a titolo di danno biologico terminale patito dal loro dante causa *Persona_1* trasmissibile *iure successionis*, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 16 luglio 2014, data di approvazione della richiamata tabella del Tribunale di Milano, applicata per la quantificazione del danno non patrimoniale, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonchè agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto ai danneggiati, devalutato alla data dell'evento lesivo, risalente al giorno [redacted] di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo.

7. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.

7.1. - L'accoglimento parziale del sesto motivo di gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado, in considerazione dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).

7.2. - Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, del parziale accoglimento della domanda di risarcimento formulata dagli attori, odierni appellati, del rigetto dei primi cinque motivi d'appello, dell'accoglimento parziale del sesto motivo d'impugnazione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, in ragione di 1/4, ponendosi i restanti 3/4 a carico dell' *Controparte_5* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in favore degli appellati *Controparte_1* *[...]* *Parte_3* e *Parte_2* in proprio e nella loro qualità di eredi legittimi di *Persona_1* il tutto nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del *decisum* (scaglione superiore ad € 520.000,00), delle fasi processuali eseguite, con esclusione di quella istruttoria non svolta in sede di gravame, e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, con l'incremento di cui al vigente art. 22 del richiamato D.M. e con distrazione in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario.

7.3. - Le spese della c.t.u. svolta in primo grado, così come liquidate dal Tribunale in favore dei due ausiliari con i due distinti decreti resi e pubblicati il 13 dicembre 2013, vengono poste per 3/4 a carico dell' *Controparte_5* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, da una parte, e per il restante 1/4 solidalmente a carico di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

Controparte_1 *Parte_3* e *Parte_2* in proprio e nella loro qualità di eredi legittimi di *Persona_1*

7.4. - Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c., applicabile *ratione temporis* con riferimento al tempo della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, per compensare per intero le spese del doppio grado del giudizio tra tutte le altre parti in causa sia per l'esistenza di oggettive difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni sia perché la società *[...]* *Parte_4* *CP_7*, in persona del commissario liquidatore *pro tempore*, preferiva rimanere contumace nel corso di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 12600/2015, pubblicata il 5 ottobre 2015, così provvede:

1) dichiara la contumacia della società *Controparte_9* *[...]*, in persona del commissario liquidatore *pro tempore*;

2) accoglie l'appello per quanto di ragione ed in riforma parziale del solo capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata, condanna l' *Controparte_5* *[...]* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* nella loro qualità di eredi legittimi di *[...]* *Per_1* della complessiva somma di € 900,00, di cui € 300,00 per ognuno, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal 16 luglio 2014 sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonchè agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto ai danneggiati, devalutato alla data dell'evento lesivo, risalente al giorno [redacted] di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo;

3) conferma nel resto l'impugnata sentenza;

4) compensa nella misura di 1/4 le spese del doppio grado del giudizio e condanna l' *[...]* *Controparte_5* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in ragione della quota residua pari a 3/4, in favore di *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* in proprio e nella loro qualità di eredi legittimi di *[...]* *Per_1* che liquida, nei limiti di detta ridotta misura:

a) per il primo grado del giudizio, nella complessiva somma di € 28.233,00, di cui € 430,00, a titolo rimborso spese ed € 27.803,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607

15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario;

b) per il secondo grado del giudizio, nella complessiva somma di € 13.221,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario;

5) pone le spese di c.t.u., svolta in primo grado per 3/4 a carico dell' *[...]* *Controparte_5* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, da una parte, e per il restante 1/4 solidalmente a carico di *Controparte_1* *Parte_3* e *Parte_2* in proprio e nella loro qualità di eredi legittimi di *Persona_1*

6) compensa per intero le spese del doppio grado del giudizio tra tutte le altre parti in causa.

Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data 12 luglio 2022.

Il Giudice ausiliario estensore — Il Presidente

avv. Massimo Vincenzo Rizzi — dr. Massimo Sensale

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-607